



TRIBUNALE DI LECCE  
sezione lavoro

n. 6361/06 R.G.

Il giudice del lavoro del Tribunale di Lecce,  
nel procedimento a margine indicato,  
letta l'istanza ex art. 28 l. 300/70 avanzata con ricorso depositato il 26/5/2006 da F.L.C.  
C.G.I.L. Provinciale, C.I.S.L. Scuola Provinciale e U.I.L. Scuola Provinciale nei confronti  
del Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro in carica, e dell'Istituto Statale d'Arte  
"G. Toma" di Galatina, in persona del Dirigente *pro tempore*,  
sciogliendo la riserva che precede,

osserva quanto segue.

Le organizzazioni sindacali ricorrenti hanno dedotto l'antisindacalità della condotta, posta  
in essere dall'Istituto scolastico convenuto, consistita, essenzialmente, nell'aver ripartito il  
fondo d'Istituto per l'anno scolastico 2005/2006, con deliberazione del Consiglio d'Istituto  
in data 11/11/2005, in assenza della contrattazione integrativa prevista dall'art. 6 co. 2 lett.  
h) e hanno chiesto, conseguentemente, la cessazione del comportamento antisindacale e la  
rimozione degli effetti degli atti lesivi.

Le parti convenute, costitutesi con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, hanno dedotto  
l'insussistenza di qualsiasi comportamento antisindacale nella vicenda per cui è causa,  
asseritamente riconducibile, piuttosto, ad un dissenso, tra le parti, in ordine al rapporto tra  
due articoli (6 e 86) del medesimo C.C.N.L.; hanno aggiunto che, in ogni caso, l'eventuale  
comportamento antisindacale del Dirigente scolastico doveva ritenersi cessato nel  
momento in cui il Dirigente aveva comunicato la disponibilità del Consiglio a riesaminare la  
propria delibera alla luce dell'esito della contrattazione e hanno chiesto, pertanto, il rigetto  
delle avverse domande.

Il ricorso in esame è fondato e va accolto nei termini e per le ragioni di seguito specificate.  
In punto di diritto è noto che, secondo la più recente ma ormai consolidata giurisprudenza  
di legittimità, ai fini dell'integrazione, da parte del datore di lavoro, dell'attività antisindacale  
di cui all'art. 28 della legge n. 300 del 1970, l'elemento intenzionale è irrilevante non solo  
nelle condotte del datore di lavoro che contrastano con norme imperative destinate a  
tutelare in via diretta e immediata l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale (come le  
norme che sanciscono il diritto di assemblea, il diritto delle rappresentanze sindacali

*CU*

aziendali a locali idonei allo svolgimento delle loro funzioni, il diritto ai permessi sindacali), ma anche nei casi in cui l'uso di strumenti in astratto leciti risulta, nelle circostanze concrete, diretto a limitare la libertà sindacale, secondo l'accertamento del giudice di merito; ciò che rileva, in definitiva, (il problema si era posto, in particolare, nel caso di condotte non tipizzate, in astratto lecite, ma in concreto idonee, nel risultato, a limitare la libertà e l'attività sindacale) è l'obiettivo idoneità della condotta denunciata a produrre l'effetto che l'art. 28 l. 300/70 intende impedire, ossia la lesione della libertà e attività sindacale (così, risolvendo il precedente contrasto giurisprudenziale, Cass. s.u. 12/6/1997 n. 5295, conf. Cass. 17/10/1998 n. 10324).

Con riferimento alla vicenda che ci occupa, non vi è dubbio che l'art. 6 del C.C.N.L. di settore qualifichi come materia di contrattazione integrativa, tra le altre, *"i criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA"* (co. 2 lett. h), mentre l'art. 86 del medesimo C.C.N.L. prevede che l'effettiva ripartizione del fondo d'istituto avvenga mediante delibera del Consiglio di circolo o d'istituto, previa acquisizione della delibera del collegio dei docenti.

Non si comprende, invero, quale problema di coordinamento possa sorgere tra le due disposizioni contrattuali ora citate, atteso che la fissazione dei "criteri generali" per la ripartizione del fondo è attività chiaramente distinta dall'effettiva ripartizione del fondo stesso: la individuazione dei criteri generali, invero, non può che precedere l'effettiva ripartizione la quale, peraltro, potrebbe, in ipotesi, rispettare o no quei criteri, tanto che lo stesso art. 6 del citato C.C.N.L. individua come materia di informazione successiva la *"verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse"* (lett. l).

Lo stesso C.C.N.L. precisa, poi, le modalità con cui la contrattazione integrativa deve svolgersi, anche al fine di evitare che il prolungarsi delle trattative sindacali pregiudichi la funzionalità dell'istituzione scolastica. Prevede, infatti, l'art. 6 che la contrattazione integrativa *"si svolge con cadenza annuale"* e che, a tal fine, il dirigente scolastico *"deve formalizzare la propria proposta contrattuale entro termini congrui con l'inizio dell'anno scolastico e, in ogni caso, entro i successivi dieci giorni lavorativi decorrenti dall'inizio delle trattative"* (co. 2). L'ultimo comma del medesimo articolo stabilisce, poi, per quanto qui rileva: *"Fermo restando il principio dell'autonomia negoziale e nel quadro di un sistema di relazioni sindacali improntato ai criteri di comportamento richiamati di correttezza, di collaborazione e di trasparenza (...), decorsi venti giorni dall'inizio effettivo delle trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa"*.

Nulla di tutto quanto previsto dalla norma ora citata risulta avvenuto nella fattispecie per cui è causa.

È, infatti, pacifico, tra le parti, che, in data 11/11/2005 (cfr. verbale n. 11 prodotto in atti), il Consiglio d'Istituto dell'Istituto Statale d'Arte "G. Toma" di Galatina, ai sensi dell'art. 86 C.C.N.L. 24/7/2003, ha deliberato la ripartizione del fondo d'Istituto, senza alcun richiamo né ad una eventuale contrattazione integrativa, né ad un eventuale avvio di trattative a tale contrattazione finalizzate. Non è, d'altra parte, in alcun modo documentato che il Dirigente Scolastico, prima della citata deliberazione del Consiglio d'Istituto, abbia convocato le parti sindacali per l'avvio delle trattative relative alla contrattazione integrativa in materia di criteri generali per la ripartizione del fondo d'Istituto o abbia, comunque, formalizzato, nei confronti delle parti sindacali stesse, la sua proposta contrattuale.

La difesa erariale ha evidenziato che il Dirigente scolastico aveva fornito, in data 12/9/2005, alle R.S.U. l'informazione preventiva e, non avendo ricevuto osservazioni in proposito, aveva provocato l'adozione delle delibere di competenza degli organi collegiali. In proposito, tuttavia, va rilevato che le materie di informazione preventiva (art. 6 co. 2 lett. da a) a c)) sono del tutto distinte da quelle riservate alla contrattazione integrativa (art. 6 co. 2 lett. da d) a i)), sicché non si vede quale collegamento possa esserci tra le due attività, e che, in ogni caso, neppure la dedotta attività di informazione preventiva risulta in alcun modo documentata in atti.

Non vi è dubbio, pertanto, che provvedendo, mediante il competente organo collegiale, alla ripartizione del fondo d'Istituto in mancanza non solo della contrattazione integrativa relativa ai criteri generali con cui operare tale ripartizione ma, altresì, in mancanza, sul tema ora indicato, di qualsiasi trattativa sindacale (l'avvio della quale, decorsi venti giorni dall'inizio effettivo delle trattative, avrebbe comunque consentito al Consiglio d'Istituto, come già evidenziato, di esercitare legittimamente le sue prerogative ex art. 86 C.C.N.L.), l'Istituto scolastico convenuto abbia oggettivamente pregiudicato l'attività sindacale e, nella specie, un profilo particolarmente rilevante di tale attività, quale la contrattazione integrativa. L'aver, in altre parole, del tutto pretermesso le parti sindacali, in netto contrasto con le previsioni dell'art. 6 C.C.N.L., più volte citato, dal percorso decisionale in tema di ripartizione del fondo d'Istituto configura una oggettiva limitazione dell'attività sindacale, in un suo aspetto, la contrattazione integrativa, di grande importanza nell'ambito della complessiva opera di tutela dei lavoratori associati, sicché l'atto nel quale tale lesione si è concretizzata (deliberazione del Consiglio d'Istituto dell'11/11/2005, da qualificarsi quale atto ex art. 5 co. 2 T.U. 165/2001 dell'amministrazione scolastica, relativo ai rapporti di lavoro degli addetti all'Istituto scolastico in questione), pur se astrattamente rientrante

nelle competenze dell'organo collegiale che lo ha adottato, risulta, in concreto, obiettivamente tale da produrre l'effetto che l'art. 28 l. 300/70 intende impedire, ossia la lesione della libertà e attività sindacale; risulta, quindi, oggettivamente antisindacale, senza alcuna necessità, alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, di indagine circa il profilo soggettivo della condotta denunciata, e, come tale, affetto da nullità.

E' appena il caso di rilevare che, avendo l'Istituto scolastico già provveduto, sin dal novembre 2005, alla ripartizione del fondo d'Istituto, legittimamente le OO.SS. ricorrenti hanno ritenuto priva di significato una successiva contrattazione e hanno, pertanto, "abbandonato il tavolo di trattativa", come si legge nel verbale dell'incontro di contrattazione del 24/1/2006, a firma di F.L.C. C.G.I.L., CISL Scuola e R.S.U., prodotto in atti. Non è chi non veda, invero, che nessuna contrattazione può più effettuarsi su criteri generali di ripartizione di un fondo laddove la concreta ripartizione del fondo stesso sia stata già deliberata, non consentendolo la logica prima che il diritto. Né può ritenersi che le OO.SS. dovessero comunque accedere al "tavolo di trattativa", come sostenuto dalla difesa erariale, sulla base della disponibilità, manifestata dal Consiglio d'Istituto nella seduta dell'1/2/2006 (cfr. verbale n. 12, prodotto in atti), "a recepire eventuali istanze, puntuali e circostanziate, da parte delle RSU, mancanti in data odierna e che dovrebbero integrare le decisioni già prese". Tale pronunciamento del Consiglio d'Istituto, infatti, lungi dal porre rimedio alla grave limitazione dell'attività sindacale già verificatasi, per le ragioni in precedenza enunciate, ha mostrato di non aver affatto chiaro il rapporto tra contrattazione integrativa (relativa ai criteri generali di ripartizione del fondo) e proprie competenze deliberative e, confermando anche formalmente la precedente delibera dell'11/11/2005 ha, se possibile, aggravato il *vulnus* all'attività sindacale e, certamente, la situazione di conflitto. Nonostante ciò, invero, le OO.SS. hanno ancora tentato, con la missiva in data 19/2/2006 diretta al Dirigente del C.S.A. e al Dirigente Scolastico dell'Istituto d'Arte di Galatina, di pervenire ad una composizione della vicenda e, a tal fine, hanno preso parte all'incontro fissato, tra le parti, dal C.S.A. di Lecce per il giorno 28/4/2006, incontro al quale, tuttavia, il Dirigente scolastico non ha inteso partecipare, limitandosi a comunicare per iscritto di ritenere immune da errori il suo modo di condurre le relazioni sindacali (cfr. missiva prot. n. 1135 del 27/4/2006, prodotta dalla difesa erariale).

Neppure ha avuto buon esito, per la posizione assunta dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 7/7/2006 (cfr. estratto del verbale n. 15, prodotto all'udienza del 18/7/2006), l'ipotesi transattiva delineata, in sede di tentativo di conciliazione, all'udienza del 20/6/2006, che

pure le parti presenti avevano ritenuto idonea ai fini di una composizione bonaria della controversia in esame.

Ne consegue la pronuncia di cui in dispositivo.

Le spese del presente procedimento, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell'Amministrazione scolastica, secondo il principio della soccombenza.

P.T.M.

a) dichiara la nullità, poiché antisindacale, della deliberazione adottata l'11/11/2005 dal Consiglio d'Istituto dell'Istituto Statale d'Arte "G. Toma" di Galatina in materia di ripartizione del fondo d'Istituto;

b) condanna il Ministero dell'Istruzione e l'Istituto Statale d'Arte "G. Toma" di Galatina al pagamento, in favore delle OO.SS. ricorrenti, delle spese del presente procedimento, liquidate in € 1.200,00, di cui € 700,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, pari al 12,5% sull'importo di onorari e diritti, IVA e CPA come per legge.

Lecco, 22 luglio 2006

Il giudice

(dott.ssa Cinzia Mondatore)

*C. Mondatore*

Depositato in Cancelleria

oggi 22 LUG. 2006

IL CANCELLIERE